

COMUNE DI MAPELLO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE.

Adunanza _____ ordinaria di prima convocazione

L'anno duemila DUE addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore
20,30

nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti

Assenti

RAVASIO ALBERTO	X	
LOCATELLI MICHELANGELO	X	
CARAVINA MATTIA		X
FERRERI FRANCESCO	X	
CARAVINA SERGIO	X	
SANGALLI DARWIN	X	
BOLOGNINI GIANBATTISTA		X
DONGHI ROBERTO	X	
NEGRI GIANNI GIOVANNI	X	
MALVESTITI ORAZIO	X	
CAPOFERRI GIUSEPPE	X	
LOCATELLI ARTURO	X	
BELLOLI DOMENICO	X	
LOCATELLI LORIS	X	
GANDOLFI SANTO	X	
LOCATELLI FABRIZIO	X	
BREMBILLA ANGELO	X	

Totale

15

2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Calimeri dr. Alberto, il quale sovrintende alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ravasio Rag. Alberto - Sindaco -
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
posto al NR. 07 dell'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. nr.267 del 18/8/2000;

RELAZIONA l'Assessore Caio, il quale evidenzia che in considerazione del fatto che la materia in oggetto non era regolamentata, si è ritenuto necessario intervenire in aderenza alla Legge Regionale;

VISTO lo schema di REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE all'uopo predisposto, composto di nrr. 44 articoli, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

UDITI:

Il Consigliere Locatelli Loris chiede chiarimenti in merito al trasferimento del mercato settimanale di Mapello Capoluogo da Via Caravina a Via del Lazzarino;

Il Sindaco specifica che si sono già svolti più incontri con gli Ambulanti e i Rappresentanti di Categoria in proposito e che peraltro già in fase di progettazione dell'Area Polifunzionale, gli stessi erano stati messi al corrente dell'intenzione dell'Amministrazione.

Informa che nel corso delle riunioni è stata riscontrata la inadeguatezza del Mercato di Via Caravina:

Ricorda i problemi di sicurezza e di viabilità che questo sito presenta. Informa altresì che nelle più volte citate riunioni si è fatta indicazione del parcheggio di Via Scotti, assolutamente inadeguato perché presenta le stesse problematiche di Via Caravina.

Si ricorda che con l'approvazione del Regolamento si delibera altresì il trasferimento del mercato, già stabilito con atto giuntale nr. 9 del 15.1.2002.

RITENUTO di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto;

VISTO il D.Lgs. nr. 114/98 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale nr. 15/2000;

CON VOTI favorevoli nr. 10, contrari nessuno ed astenuti nr. 5 (Belloli, Locatelli L., Gandolfi, Locatelli F. e Brembilla), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art.1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Mapello

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n. 45, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B) - in modo itinerante;
- **aree pubbliche:** le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- **posteggio:** la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- **mercato:** l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato esclusivo o specializzato:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- **fiera o sagra:** la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- **fiera specializzata:** quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;

- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *presenze effettive in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- *per presenze in una fiera*: le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art.3 – Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera B) è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art.4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II – ORGANI PREPOSTI

Art.5 – Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Settore Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati e nelle fiere, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il citato Settore Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

CAPO III – UBICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art.6 - Ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.

L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, il totale dei posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle allegate schede, distinte per ciascun mercato.

Art.7 - Orario di attività-Criteri

Il Sindaco nel disciplinare l'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 114/98, ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto

- possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
 - non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;
 - nel caso in cui il giorno di svolgimento coincida con una festività il mercato avrà luogo nella giornata immediatamente precedente non festiva;
 - per particolari esigenze, su richiesta degli interessati e sentite le associazioni di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nei due punti precedenti;
 - il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
 - per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 6.00 e le ore 24.00;
 - per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

CAPO IV – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art.8 – Procedura di rilascio

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

- *Per il commercio su aree mercato:* Il settore commercio trasmette alla Giunta Regionale, entro il termine di ogni mese, l'elenco dei posteggi eventualmente liberi, ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in Comune utilizzando apposito modulo.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- **Punti 8** Prodotto mancante nel mercato;

- **Punti 6** Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BURL;
- **Punti 4** Anzianità di registro delle imprese;
- **Punti 2** Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) - per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel Comune, devono presentare domanda. Entro 10 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso. Il termine riprenderà a decorrere ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Settore Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Art. 9 – Subingresso

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, il Settore Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade di diritto.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, questi ha diritto ad ottenere le autorizzazioni, presentandone richiesta ed

autocertificando il possesso dei requisiti di legge. Qualora il titolare originario non chieda la reintestazione dei titoli e non inizi l'attività entro sei mesi dalla cessazione della precedente attività di gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 10 – Procedura di revoca

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per decadenza dalla concessione del posteggio;
- qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
- per perdita dei requisiti soggettivi;
- in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Settore Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 11 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Il settore commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Settore Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando

- la denominazione del mercato o della fiera;
- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi, posteggi
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.:

CAPO V - POSTEGGI

Art. 12 – Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree. eventuale criterio di rotazione stabilito dal Settore Commercio.

La concessione del posteggio ha una durata decennale eccettuati casi di assegnazioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato.

Agli operatori che già esercitano il commercio sulle aree pubbliche di mercato sono fatti salvi i diritti acquisiti.

A seguito dello spostamento del mercato la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene secondo le seguenti modalità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita:

Nel caso di disponibilità di ulteriori posteggi gli interessati presentano al Comune la domanda con l'indicazione del posteggio di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/98;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione, il settore o i settori merceologici.

Nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- anzianità di registro delle imprese;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna.

Entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria, stilata sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti.

Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su predetta istanza il responsabile del settore commercio si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

La concessione del posteggio è rilasciata entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 13 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non cedendo l'intera azienda commerciale.

Art. 14 - Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 15 - Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Servizio comunale interessato, anche all'inizio delle attività mercatali e per il tramite del personale annonario addetto.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 16 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Commercio provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera.

Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 17 - Uso del posteggio

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Settore Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa;
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;

7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o fiamme libere, ed utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani la segnaletica stradale ed il patrimonio arboreo;
11. non si possono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.
12. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti dovranno essere lasciati liberi e sgombri dalla presenza di rifiuti;
13. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
14. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 18 – Particolari, ulteriori, divieti per i concessionari

Oltre a quanto disposto dal D.lgs. n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, ai titolari dei posteggi è fatto, altresì divieto di:

1. adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo al mercato;
2. vendere generi infiammabili;
3. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
4. allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
5. praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
6. collocare tende o assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
7. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
8. lasciare animali liberi;

Le trasgressioni alle norme sopra indicate, quando non costituiscono reato ovvero siano punite da altre leggi o regolamenti vengono sanzionate secondo le previsioni di cui al Capo X

Art. 19 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa,

non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni nei mercati o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art.20 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art.21 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di acceleratori di andatura e veicoli di qualsiasi genere, anche se trainati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

Inoltre è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, successivamente al termine delle operazioni di spunta, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale annorario addetto.

All'interno non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti, di distributori di pubblicità.

E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.

Arte.22- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

Il concessionario dovrà corrispondere per l'uso del posteggio la Tosap e la Tarsu nel rispetto delle norme statali e comunali.

La misura e le modalità vengono stabilite dal Comune nei propri regolamenti e nelle apposite delibere.

La superficie del posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale delle massime sporgenze.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta la sospensione della concessione del posteggio. Fino ad avvenuta regolarizzazione con applicazione degli interessi di legge.

Tale sospensione verrà disposta , entro 10 giorni dalla scadenza , con provvedimento del Responsabile del settore commercio e comunicata all'interessato o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente presso il mercato con notifica eseguita dal personale addetto.

Art.23- Assegnazione temporanea di posteggi temporaneamente non occupati

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario determinato ovvero di cui si ha notizia della non utilizzazione viene assegnato giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che ne facciano richiesta al personale incaricato.

L'assegnazione viene effettuata agli operatori che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione.

A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

I concessionari dei posteggi che si presentino sul mercato dopo l'orario prestabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione di tutti gli altri.

Art.24 - Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o da eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuta sino al giorno in cui il posteggio ritorni nella piena disponibilità del Comune.

Art.25 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva il Responsabile del Settore Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità :

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- L'abusiva estensione , per oltre un terzo , della superficie autorizzata.
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva avviene qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art.26 - Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento, dal Responsabile del Settore Commercio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico del Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data in cui il posteggio dovrà considerarsi libero.

I motivi a base della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato, con l'indicazione di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati, in maniera tale da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

Il titolare ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio sul territorio comunale, con le stesse dimensioni del precedente e per il tempo restante di validità della concessione revocata. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato, sempre che persistano le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla vigente legislazione.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Art.27– Tempi e modalità di sosta

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massimo di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

L'attività deve svolgersi garantendo i dovuti margini di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare e senza intralcio per la stessa.

Presso il Settore Commercio ,unità operativa di polizia commerciale ed amministrativa, è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Il divieto è esteso nelle aree destinate a luogo di sosta dei veicoli e nei posteggi riservati a determinate categorie di veicoli, nei luoghi ove vige il divieto di fermata o di sosta stabilito con ordinanza dell'ente proprietario della strada, ovvero in tutti i luoghi in cui vige il divieto di fermata o di sosta come stabilito dalle norme di comportamento fissate dal codice della strada.

E' altresì vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante a meno di 500 metri ove si svolge il mercato settimanale, i mercati rionali e le fiere, ed in prossimità dei luoghi di culto o di edifici scolastici.

Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato o fiera.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.Lgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER I MERCATI

Art.28 – Definizione e istituzione del mercato

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della stessa Giunta Regionale.

Art. 29 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree di mercato

I casi di soppressione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato sono deliberati dalla Giunta Comunale. Le deliberazioni vengono comunicate alle associazioni di categoria..

Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la Giunta Comunale. La riassegnazione dei posteggi avviene con le seguenti modalità:

1. osservanza dei settori merceologici;
2. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
4. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Art.30 - Posteggi del mercato

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

Nessuna area è destinata o può esserlo ad operatori che esercitino l'attività con il sistema del " battitore ".

Art.31 – Produttori agricoli

Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti..

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione, con le modalità indicate all'art. 7 del presente regolamento.

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo, sia mediante le normali certificazioni od attestazioni rilasciate dagli organi competenti, sia avvalendosi dell'autocertificazione.

In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio può essere fatta per un ~~decedimio~~ decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il

solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Art.32 – Tipologia ed aree destinate a fiere e sagre

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e delle sagre e le presenze operative nelle stesse si rimanda a quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art.33 – Autorizzazione per operare nelle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera e/o manifestazione che si svolge nel territorio comunale deve presentare domanda in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno 60 giorni prima della fiera stessa.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o essere consegnate direttamente in Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi all'atto della spedizione dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano fa fede il timbro appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La domanda deve contenere i dati anagrafici del richiedente.

Se si tratta di Società la domanda deve contenere: ragione sociale, cognome nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

La domanda deve altresì contenere:

- codice fiscale/ partita IVA
- estremi dell'autorizzazione posseduta
- numero, data comune che l'ha rilasciata e settore merceologico
- numero e localizzazione del posteggio richiesto
- presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare
- data di iscrizione al registro delle imprese.

La concessione dell'area di posteggio nella fiera ha durata limitata al giorno di svolgimento della stessa.

Le domande sono assegnate, per l'istruttoria al Settore Commercio – unità operativa di polizia commerciale ed amministrativa.

Per quelle ritenute irregolari o incomplete si provvede a richiederne la entro 15 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato non si procederà alla loro valutazione ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, redatta dal settore Commercio, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato entro lo stesso termine, la posizione in graduatoria, con la notizia dell'ammissione o meno alla fiera, in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili. Verrà data altresì notizia delle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico, numero ed ubicazione del posteggio, giorni di svolgimento della fiera, quanto altro da leggi e/o regolamenti comunali.

Art.34 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
2. maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
3. anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
4. ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'Ufficio protocollo generale del Comune.

Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della residenza, della cittadinanza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per il commercio su aree pubbliche. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art.35 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Commercio nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto di criteri di cui all'articolo precedente.

Art.36 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.

L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro

dimensioni, totali dei singoli posteggi,, i relativi settori merceologici , gli spazi di servizio, gli orari di attività , sono indicati nelle schede allegate distinte per ciascuna fiera.

Art.37 – Artigiani e mestieri ambulanti

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti che includono la cessione diretta di beni di propria produzione è soggetto , oltre che alle prescrizioni di cui alla normativa statale, alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 8,00 e le ore 20,00.

CAPO IX – DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Art.38 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte in ordine, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere

mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art.39 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art.40 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. ***Prodotti surgelati o congelati:*** Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. ***Carni fresche e prodotti a base di carne:*** Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;

- si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. **Prodotti di gastronomia:** Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. **Prodotti della pesca:** Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. **Molluschi bivalvi vivi:** Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
6. **Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi:** La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
7. **Vendita di funghi:** La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
8. **Vendita del pane:** La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente

approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

9. **Somministrazione:** Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

CAPO X - VIGILANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Settore Commercio - unità operativa di polizia commerciale ed amministrativa

Art. 42 – Sanzioni

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2582 a € 15.393 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 D.Lgs 114/98;
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 D.Lgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2582. a €. 15.393, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 D.Lgs. 114/98;
- l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 D.Lgs 114/98;
- l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 D.Lgs 114/98.

- esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 D.Lgs 114/98;
- persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 D.Lgs. 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098, le seguenti violazioni del presente regolamento:

- articolo 17, primo comma, dal punto 7 al punto 13 - Uso del posteggio;
- articolo 27 – Tempi e modalità di sosta;
- articolo 38 – Attrezzature ed esposizione della merce;
- articolo 39 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
- articolo 40 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Settore Commercio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 le seguenti violazioni:

- inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 D.Lgs. 114/98;
- mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 D.Lgs. 114/98;
- inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 77 a € 516, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Settore Commercio in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 della legge 689/81.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Settore Commercio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al capo IX del presente regolamento;
- Le violazioni delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

- L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo rispetto a quella concessa o autorizzata;
 - Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
 - La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 23 e 24, primo comma, si applica nei seguenti casi:
1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regoli l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
 2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
 3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

Art. 43 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari od ordinatorie che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 44 - Norme di rinvio

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 42 nella fattispecie applicabile.

Si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs 114/98 e nella legge regionale n. 15/2000.

INDICE

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.

- Art.1 - Applicazione della normativa
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Autorizzazioni
- Art.4 - Concessioni dei posteggi

CAPO II - ORGANI PREPOSTI

- Art.5 - Competenze amministrative

CAPO III - UBICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

- Art.6 - Ubicazione, caratteristiche funzionali e strutturali, orari
- Art.7 - Orario di attività - Criteri

CAPITOLO IV - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

- Art.8 - Procedura di rilascio
- Art.9 - Subingresso
- Art.10 - Procedura di revoca
- Art.11 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

CAPO V - POSTEGGI

- Art.12 - Assegnazione
- Art.13 - Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio
- Art.14 - Validità delle presenze
- Art.15 - Delega
- Art.16 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art.17 - Uso del posteggio
- Art.18 - Particolari, ulteriori, divieti per i concessionari
- Art.19 - Condotta dei venditori
- Art.20 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità
- Art.21 - Circolazione all'interno delle aree
- Art.22 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU)
- Art.23 - Assegnazione temporanea di posteggi temporaneamente
non occupati

- Art.24 – Decadenza della concessione o autorizzazione del
posteggio
Art.25 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
Art.26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

- Art.27 – Tempi e modalità di sosta

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER I MERCATI

- Art.28 – Definizioni e istituzione del mercato
Art.29 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree di
mercato
Art.30 – Posteggi del mercato
Art.31 – Produttori agricoli

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

- Art.32 – Tipologie ed aree per fiere e sagre
Art.33 – Autorizzazione per operare nelle fiere
Art.34 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art.35 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati
Art.36 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali,
orari
Art.37 – Artigiani e mestieri ambulanti

CAPO IX – DISPOSIZIONI IGIENICO – SANITARIE

- Art.38 – Attrezzature ed esposizione della merce
Art.39 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
Art.40 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti
Alimentari

CAPO X – VIGILANZA-SANZIONI- DISPOSIZIONI FINALI

- Art.41 – Vigilanza
Art.42 – Sanzioni
Art.43 – Osservanza degli altri regolamenti comunali
Art.44 – Norme di rinvio

SCHEDA fiera MADONNA DI PRADA

Ubicazione: Via dei Roncassi presso Santuario Prada

Orario di vendita : dalle ore 8.00 alle ore ~~20.00~~ DEL GIORNO 8 SETTEMBRE


Totale posteggi nr. 4 – come da allegata planimetria -

- L'accesso alle aree della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite;

LEGENDA

N° di rif. posteggio	Dimensione Mt.	Totale mq.
1	8x5	40
2	8x5	40
3	8x5	40
4	8x5	40

FIERA MADONNA DI PRADA Allegato "B" localizzazione posteggi



mq. 160

Via dei Roncassi

superficie totale area
fiera : mq. 360,00

SCHEDA mercato settimanale di PREZZATE

Ubicazione: Via S. Alessandro

Orario di vendita : dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di MERCOLEDI'

Totale posteggi nr. 07 – come da allegata planimetria - di cui:

nr. 3 utilizzati da titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare

nr. 3 utilizzati da titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare

nr. 1 riservato ai produttori agricoli.

SETTORE ALIMENTARE : posteggi nrr.

SETTORE NON ALIMENTARE : posteggi nrr.

RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI : posteggio nr. 4.-

- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite;
- L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati da concessionari avranno luogo alle ore 8.30.-

LEGENDA		
n° di rif. posteggio	dimensione mt.	totale mq.
1	8 x 5	40
2	6 x 5	30
3	8 x 5	40
4	5 x 5	25
5	5 x 5	25
6	8 x 5	40
7	5 x 5	25

mq. 225

ALLEGATO

"A"

Comune di MAPELLO
Provincia di Bergamo


Localizzazione posteggi
aree mercati

PLANIMETRIA GENERALE

Computer Graphics FANTAGRAFIA Albino - tel. (035) 75.47.07

via
Teo Perga

giardini pubblici



area mercatale = superficie
totale mq. 500,00

PREZZATE

SCHEDA mercato settimanale di MAPELLO CAPOLUOGO

Ubicazione: tra Via DEL LAZZARINO, Via VILLA GROMO e Via PUCCINI

Orario di vendita : dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di GIOVEDI'

Totale posteggi nr. 14 – come da allegata planimetria - di cui:

nr. 7 utilizzati da titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare

nr. 6 utilizzati da titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare

nr. 1 riservato ai produttori agricoli.

SETTORE ALIMENTARE : posteggi nrr. 1 – 2 – 3 – 4 – 8 – 11

SETTORE NON ALIMENTARE : posteggi nrr. 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 13


RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI : posteggio nr. 14.-

- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite;
- L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati da concessionari avranno luogo alle ore 8.30.-

AREE PER AMBULANTI CHE COMMERCIANO
PRODOTTI ALIMENTARI

MERCATO MAFELLO

Allegato A - localizzazione posteggi
aree mercatali



SERVIZI PUBBLICO

SERVIZI OPERATORI

LEGENDA

N° rif. posteggio	Dimensione mt.	Totale Mq.	N° rif. posteggio	Dimensione mt.	Totale Mq.
1	9x5	45	8	10x5	50
2	5x4	20	9	10,50x5	52,5
3	7x5	35	10	11,50x5	58
4	9x5	45	11	8x5	40
5	8x5	40	12	9x5	45
6	9x5	45	13	9x5	45
7	9x5	45			

ICA ED

AMBULANTI

Superficie totale area mercatale = mq. 2122

4 post. riservato produttori agr. TOT. mq. 550,5

DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, che, composto di nrr. 44 articoli, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il trasferimento del mercato settimanale di Mapello Capoluogo da Via Caravina a Via del Lazzarino, giusta delibera giuntale nr. 9 15.1.2002;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di porre in essere tutti gli atti ed attività conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione e con voti nr. 10 favorevoli, nessuno contrario e nr. 5 astenuti (Belloli, Locatelli L., Gandolfi, Locatelli F. e Brembilla) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. nr. 267/2000.

Il sottoscritto Calimeri Dr. Alberto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18/8/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della suesposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Calimeri Dr. Alberto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RAVASIO Rag. Alberto

F.to CALIMERI Dr. Alberto

Ufficio di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. nr. 267/00

SI ATTESTA che l'impegno di cui alla presente deliberazione trova la relativa copertura finanziaria come intra meglio descritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il 6 MAR 2002 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 7 MAR 2002 al 21 MAR 2002 e in pari data comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. nr. 267/00.

Lì, - 6 MAR 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267/00, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE